

Sentenza: 26 maggio 2021, n. 153

Materia: pubblico impiego; diritto civile

Parametri invocati: artt. 3, 97, 117, comma secondo, lett. 1), e terzo (coordinamento della finanza pubblica) Cost.; principio delle grandi riforme economico -sociali; artt. 2, comma 3, e 45 d.lgs. 165/2001, come norme interposte

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 1, commi 1, 2 e 3 della L.R. Sardegna 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS nel CCRL)

Esito: illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni in oggetto, dando luogo ad una pronuncia piuttosto contenuta nella lunghezza, ma che soprattutto ribadisce una giurisprudenza più che consolidata.

Complessivamente le disposizioni impugnate provvedono:

- Ad inquadrare nel Comparto unico regionale sardo del pubblico impiego i dipendenti dell’agenzia per i servizi rurali e forestali (FoReSTAS);
- Ad attribuire al personale dell’agenzia il trattamento economico fondamentale del comparto unico regionale, le indennità previste dal CCNL del settore privato delle sistemazioni idraulico – forestali, nonché le indennità accessorie previste dal Contratto integrativo regionale;
- Ad estendere, in maniera esplicita, il nuovo inquadramento al personale dirigente.

La corte richiama una granitica giurisprudenza, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la competenza in materia di diritto civile (art. 117, II comma, lett. 1), Cost.), per il tramite della riserva alla contrattazione collettiva della disciplina del rapporto di lavoro (sentenze 199/2020, 273/2020, 20/2021, per limitarsi alle più recenti).

In particolare la riserva alla contrattazione collettiva degli aspetti salienti della disciplina del rapporto di lavoro, operata dal d.lgs. 165/2001 (art. 2, comma 3, e art. 45) concreta una di quelle operazioni che la Corte definisce “grandi riforme economico- sociali”, come tali in grado di imporsi anche alle regioni a statuto speciale, prevalendo sull’eventuale attribuzione statutaria di una competenza legislativa in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale, che pure è prevista dallo Statuto speciale della Sardegna.

La corte riepiloga in seguito le vicende legislative che hanno interessato il personale dell’Agenzia FoReSTAS, già soggetto al contratto collettivo nazionale degli operai agricoli e forestali, cogliendo, nei vari interventi del legislatore regionale, succedutisi nel tempo, una sorta di “confessione” di consapevolezza della titolarità della competenza in capo allo Stato, specie laddove si era in passato sottolineato che lo strumento della legge regionale veniva attivato in via provvisoria, in attesa che si compisse il complesso procedimento di contrattazione.

In fine, dopo aver ricordato che la deroga alla contrattazione non può essere neppure temporanea (sentenza 81/2019), e che la legge regionale non può nemmeno riprodurre il testo di un eventuale accordo, per il divieto di novazione della fonte (sentenza 234/2017), la pronuncia dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.